

Pubblicato il 22/03/2023

N. 01127/2023 REG.PROV.CAU.

N. 10026/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10026 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – A.R.E.R.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

SIED S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Cristina Martorana, con domicilio digitale presso gli stessi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;

Elettricità Futura, non costituita in giudizio;

nei confronti

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in

Roma, corso del Rinascimento n. 11;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Cassa per i servizi energetici e ambientali, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, del 9 febbraio 2023, n. 339, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e della SIED S.p.A.;

Visto l’appello incidentale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

Vista l’ordinanza del 18 gennaio 2023, n. 205, con cui è stata sospesa l’esecutività del dispositivo della sentenza appellata;

Vista la domanda di conferma della misura cautelare, presentata in via incidentale dalle parti appellanti, e la domanda di revoca della stessa, presentata dalla parte appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l’avv. dello Stato Emanuele Feola e gli avv.ti Gianluigi Pellegrino, Cristina Martorana e Andrea Sticchi Damiani;

Ritenuti sussistenti apprezzabili profili di *fumus boni iuris* nella contestazione dell’interpretazione del giudice di primo grado della norma primaria e della conseguente estensione dei poteri regolatori dell’Autorità, impregiudicata ogni

valutazione sulla compatibilità delle disposizioni *sub iudice* con la normativa europea sopravvenuta, estranea ai motivi del ricorso di primo grado;

Ritenuta l'assenza di validi motivi per discostarsi dalle valutazioni in punto di *periculum in mora* svolte in sede di appello sul dispositivo di sentenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) conferma la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.

Fissa l'udienza del 5 dicembre 2023 per la trattazione della causa nel merito.

Spese compensate della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE
Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO